



COMUNE DI TORRE PELLICE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15

OGGETTO:

MODIFICA AL "REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E NOMINA DEL RESPONSABILE" - CON RIFERIMENTO AI TERMINI PER L'ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA

L'anno **duemilaventidue** addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **diciotto** e minuti **quindici**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
COGNO Marco	PRESIDENTE	X	
ALLISIO Maurizia Margherita	VICE SINDACA	X	
BELLA Samuel	CONSIGLIERE	X	
BORGARELLO Giovanni	CONSIGLIERE		X
DAVIT Ornella	CONSIGLIERE	X	
ROSTAN Piervaldo	CONSIGLIERE		X
GIORDANO Paolo	CONSIGLIERE	X	
AGLI' Herbert	CONSIGLIERE	X	
TRON Sara	CONSIGLIERE	X	
RIGANO Roberto	CONSIGLIERE	X	
BENEDETTI Elisa	CONSIGLIERE	X	
PIRAS Dejanira	CONSIGLIERE	X	
GALLICCHIO Angela	CONSIGLIERE		X
Totale Presenti:		10	
Totale Assenti:			3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **SAMUEL dott.ssa Elisa** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **COGNO Marco** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

N. 15 del 27/04/2022

OGGETTO: MODIFICA AL "REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E NOMINA DEL RESPONSABILE" - CON RIFERIMENTO AI TERMINI PER L'ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Legge numero 241/1990, confermando "il dovere delle pubbliche amministrazioni di concludere il procedimento amministrativo con l'adozione di un provvedimento espresso", disciplina i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;

- in particolare l'art. 2 della legge prevede:

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

4-bis. Omissis

5. Omissis

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

ATTESO che, l'articolo 2 bis della legge n. 241/90 introduce le conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento prevedendo che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, siano tenuti al risarcimento del danno

ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

DATO ATTO che i termini di conclusione dei procedimenti attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione. A tal fine la pubblica amministrazione ha l'obbligo di:

- garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo;
- individuare un responsabile del procedimento;
- concludere il procedimento entro il termine prefissato;
- assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa;
- fissare la durata massima dei procedimenti.

DATO ATTO altresì che:

- l'art. 1 del D.Lgs. n. 33 del 2013, emanato in attuazione degli art. 35 e 36 della cd "Legge anticorruzione" (Legge 6/11/2012 n. 190) e modificato con D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, ha ribadito il principio generale di trasparenza, "intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche";

- in particolare l'art. 35 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento devono essere pubblicate le seguenti informazioni:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) l'ufficio, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
- d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
- h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
- l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;

m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

n) (lettera soppressa dall'art. 31 del d.lgs. n. 97 del 2016)

DATO ATTO che con la deliberazione di Consiglio n. 59 del 27/11/1997, è stato approvato il “Regolamento comunale sul procedimento amministrativo e nomina del responsabile” nel quale viene stabilito in 30 giorni la durata dell’iter per l’acquisto della cittadinanza italiana;

RICHIAMATI:

- La legge 5 febbraio 1992, n. 91 che disciplina le modalità ed i termini per l’acquisizione della cittadinanza italiana;
- Il comma 5 dell’art. 4 del DL 130/2020, convertito dalla Legge 173/2020, ha fissato il termine di definizione dei procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza di cui agli artt. 5 e 9 della Legge 91/92 in 24 mesi, prorogabili fino al massimo di 36 mesi dalla data di presentazione della domanda;
- Il comma 6 della medesima legge stabilisce che i nuovi termini si applichino alle domande presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (il 20.12.2020);
- Il successivo comma 7 abroga il precedente termine di 48 mesi previsto dall’art. 14 comma 2 del DL 113/2018 convertito dalla Legge 132/2018;

CONSIDERATA la necessità evidenziata dall’ufficio di Stato Civile di poter disporre di maggior tempo per l’istruttoria dei procedimenti in esame, particolarmente complessi e delicati, estendendo il termine dagli attuali 30 giorni ai 24 mesi, e fino ad un massimo di 36, previsti dal Decreto legge n. 130/2020 art. 4 commi 5 e 6, convertito nella Legge n. 173 del 18.12.2020;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. attestante, nel contempo, la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stesso, rilasciato dal responsabile del servizio competente;

ACQUISITO altresì, ai sensi del combinato disposto dell’art. 41 del vigente Statuto comunale e dell’art. 4 del vigente Regolamento sui controlli interni, il visto di conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai Regolamenti da parte del Segretario comunale;

CON votazione resa in forma palese (presenti 10) che dà il seguente risultato:

- n. 10 favorevoli
- n. 00 contrari
- n. 00 astenuti

DELIBERA

1. Di **DARE ATTO** che il comma 5 dell’art. 4 del DL 130/2020, convertito dalla Legge 173/2020, ha fissato il termine di definizione dei procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza di cui agli artt. 5 e 9 della Legge 91/92 in 24 mesi, prorogabili fino al massimo di 36 mesi dalla data di presentazione della domanda.
2. di **MODIFICARE** il termine previsto per il procedimento di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e per naturalizzazione, di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 27/11/1997, di approvazione del “Regolamento comunale sul procedimento amministrativo e nomina del responsabile” passando dagli attuali 30 giorni a 24 mesi e fino ad un massimo di 36, come stabilito dal Decreto legge n. 130/2020 art. 4 commi 5 e 6, convertito nella Legge n. 173 del 18.12.2020;

3. di DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sull'Albo pretorio on line, sul sito web istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente";

La presente deliberazione viene dichiarata, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., immediatamente eseguibile con il separato palese voto favorevole di tutti i presenti, stante l'urgenza di dare attuazione al deliberato.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
COGNO Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
SAMUEL dott.ssa Elisa